

DIRETTIVA N. 2/21

Data 27/12/2021

CANCELLAZIONI SEMPLIFICATE (DPR 247/04)

Il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle cancellazioni d'ufficio, prevedendo, in particolare, la competenza del Conservatore per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (in precedenza adottato dal Giudice del Registro).

Si sottolinea che la nuova disciplina deve considerarsi applicabile a tutti i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 (17/07/2020) non fosse ancora intervenuta la trasmissione della documentazione al giudice del Registro.

SOGGETTI INTERESSATI:

1. Imprese individuali
2. Società di persone

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Considerata la ratio del decreto, che è quella di pulizia della banca dati del registro delle imprese, si ritiene che la segnalazione di una delle cause per l'avvio del procedimento possa provenire da:

1. altre P.A.;
2. altro ufficio della CCIAA;
3. direttamente dall'ufficio del registro delle imprese su indicazione di privati. In tal caso, qualora la segnalazione provenga direttamente dal destinatario del provvedimento finale, l'ufficio procede su istanza di parte con procedimento che esula dall'ambito applicativo del dpr 247/04 in oggetto.

Diversamente qualora la segnalazione provenga da altra P.A. ovvero rilevato d'ufficio o da altro ufficio della CCIAA si osserva il procedimento in questione.

IMPRESE INDIVIDUALI (art. 2)

Requisiti per procedere:

- **Decesso dell'imprenditore:**

- a- qualora la notizia del decesso provenga dagli eredi, l'ufficio procede autonomamente a fronte di una specifica istanza degli eredi medesimi;
- b- qualora la notizia provenga da altro ente o da altro ufficio camerale, il registro delle imprese accerta l'avvenuto decesso presso il Comune competente e interpella (con raccomandata) gli eredi comunicando loro l'avvio del procedimento di cancellazione. Decorso il termine di cui all'art. 2 del dpr 247/04, l'ufficio procede, a cancellare l'impresa con provvedimento del Conservatore

- **Irreperibilità dell'imprenditore**

L'ufficio avvia il procedimento accertando che l'imprenditore sia effettivamente irreperibile (tramite dichiarazione resa dal Comune).

L'irreperibilità non sussiste se l'imprenditore è reperibile presso la sede dell'impresa e/o presso le eventuali unità locali/sedi secondarie.

La circostanza che il Comune abbia provveduto ad iscrivere l'imprenditore nell'anagrafe degli irreperibili non è sufficiente al fine della verifica delle circostanze previste dall'art. 2 lett. b del decreto.

L'ufficio in questa fattispecie procede anche all'accertamento di altri elementi a supporto della protratta inattività dell'impresa.

- **Mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi**

Nel silenzio della norma si ritiene che per verificare che l'impresa sia effettivamente inesistente è necessaria la sussistenza di più condizioni contestuali e univoche. Si ritengono sufficienti i seguenti elementi e precisamente che negli ultimi tre anni l'imprenditore:

1. non abbia versato il diritto annuale
2. non abbia presentato istanze di iscrizione/deposito al registro delle imprese/rea
3. non abbia presentato la denuncia dei redditi relativa all'impresa
4. abbia eventualmente chiuso la partita iva indicando quale data di cessazione quella di tre anni prima

- **Perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata**

La perdita del titolo autorizzativo/abilitativo relativo all'unica attività svolta provoca l'avvio del procedimento. Diversamente la perdita del titolo autorizzativo/abilitativo relativo ad una (o più di una) delle attività svolte non fa venir meno l'impresa in quanto l'imprenditore continua a svolgere le altre attività.

L'ufficio in questa fattispecie procede anche all'accertamento di altri elementi a supporto della protratta inattività dell'impresa.

Procedimento

Tre momenti di pubblicità:

lettera = imprenditore

affissione = imprenditori e terzi

annotazione = terzi al fine di conoscere le imprese soggette al procedimento

Accertamenti

Contemporaneamente all'avvio del procedimento l'ufficio procede all'accertamento delle circostanze che hanno determinato l'avvio del procedimento. L'accertamento di tali circostanze sarà effettuato tramite l'utilizzo di diverse modalità quali:

1. accertamento Diritto Annuo (per verificare il mancato pagamento);
2. accertamento Agenzia delle Entrate (per verificare la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed eventuale chiusura della partita iva);
3. accertamento dell'assenza di variazione della visura camerale (per verificare la mancanza di atti di gestione);
4. eventuale accertamento INPS (per verificare il mancato pagamento dei contributi);
5. eventuale accertamento INAIL (per verificare il mancato pagamento dei contributi);
6. eventuale accertamento/sopralluogo della Polizia Municipale

Comunicazione all'interessato

Contemporaneamente all'accertamento di una o più cause di cancellazione, l'ufficio invia una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'imprenditore presso:

- indirizzo della sede risultante dai dati del registro imprese;
- residenza anagrafica dell'imprenditore (coincidente con quella dell'Anagrafe Comunale). In caso di decesso dell'imprenditore la comunicazione va indirizzata agli eredi presso l'ultima residenza del defunto.

Qualora l'impresa sia in possesso di pec la lettera inviata alla sede verrà trasmessa tramite pec.

Con riferimento alla residenza anagrafica dell'imprenditore, si ritiene che questa debba essere ricavata dall'anagrafe comunale e non dall'archivio del registro delle imprese. E ciò è da ritenere preferibile sia perché l'art. 2196 c.c. (indicando gli elementi dell'impresa individuale da pubblicare nel registro delle imprese) non fa alcun riferimento alla residenza dell'imprenditore, sia per un argomento di ordine sistematico. Infatti da una lettura congiunta dell'art. 2 e dell'art. 3 del decreto emerge che il legislatore ha ritenuto giuridicamente rilevante la residenza risultante dal registro solo con riferimento agli amministratori delle società di persone.

La comunicazione per posta va inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione si intende effettuata nei seguenti casi:

- 1) ricevuta (non vi è alcun obbligo di verificare i firmatari. La notifica ha valore se pervenuta all'indirizzo corretto dell'imprenditore individuato dall'ufficio. L'eventuale prova contraria spetta al destinatario)
- 2) compiuta giacenza
- 3) rifiuto a ricevere la comunicazione

La comunicazione inviata all'imprenditore deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) comunicazione di avvio del procedimento (la data di avvio è la data di protocollo/spedizione, altre date sono di difficile individuazione), le modalità con le quali si è venuti a conoscenza del fatto che ha determinato l'avvio del procedimento e le circostanze accertate;
- 2) richiesta di provvedere alla cancellazione o di indicare gli elementi che dimostrino la permanenza dell'attività o del titolo abilitativo/autorizzatorio;
- 3) comunicazione degli effetti del mancato riscontro (non è previsto ma si ritiene utile per completezza e per analogia con l'art. 3);
- 4) gli elementi indicati nell'art. 8 l. 241/90.

Annotazione di avvio del procedimento

Successivamente all'invio della comunicazione agli interessati, l'avvio del procedimento è annotato nel registro delle imprese mediante l'inserimento nel campo dell'attività esercitata (sotto la descrizione dell'attività) della seguente dicitura: "Avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2 lettera... DPR 247/2004. "

A questo scopo è necessario aprire un protocollo d'ufficio.

Affissione

Ratio

L'ufficio dà notizia dell'avvio del procedimento mediante affissione all'albo camerale. Obiettivo di questo adempimento è quello di garantire una pubblicità suppletiva, nel caso in cui non si riesca a contattare l'imprenditore, al fine di permettere all'interessato e anche ai terzi di confermare o di smentire le circostanze accertate.

Si tratta quindi di un atto specifico che non può essere sostituito dalla lettera inviata all'imprenditore.

Termine

Il legislatore non indica alcun termine. Tuttavia per motivi di celerità dell'intera procedura è opportuno eseguire l'affissione contestualmente o immediatamente dopo l'invio delle lettere.

Contenuto

Il legislatore indica solo che oggetto della pubblicazione è l'avvio del procedimento. Tuttavia si ritiene di indicare:

- 1) avvio del procedimento (indicando anche gli estremi dell'impresa interessata)

- 2) la circostanza che ha determinato l'avvio della procedura (precisando unicamente la lettera e l'articolo di riferimento). La motivazione di questa indicazione deriva dalla ratio della pubblicità attuata attraverso l'affissione (funzione suppletiva)
- 3) conseguenze del mancato riscontro (si ricava dall'art. 3).

Non si ritiene di indicare né i fatti accertati né gli atti della procedura compiuti. Non va allegato alcun documento.

L'affissione è in pratica una dichiarazione riassuntiva del Conservatore o del responsabile del procedimento.

Prima di procedere alla cancellazione è necessario attendere il termine concesso agli interessati per presentare osservazioni (30 giorni). Qualora il destinatario risulti irreperibile presso tutti gli indirizzi, prima di procedere alla cancellazione, è necessario attendere il perfezionamento dell'affissione all'albo camerale dell'avvio del procedimento (totale 45 gg).

Decorso detto termine senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro, l'ufficio può provvedere alla cancellazione.

Qualora si accertino prove circa l'esistenza dell'impresa, il procedimento si interrompe con conseguente sua estinzione e archiviazione.

Provvedimento finale

Il provvedimento finale è adottato con determinazione del Conservatore.

Nel provvedimento sono indicati gli accertamenti eseguiti dall'ufficio e le circostanze accertate (tramite il riferimento all'articolo e alla lettera del dpr 247/04).

Il provvedimento è iscritto nel registro delle imprese tramite apposito protocollo d'ufficio.

Comunicazione del provvedimento agli interessati

Il provvedimento di cancellazione del Conservatore va protocollata in Gedoc e va comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione. Considerato che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento è già stato precedentemente assolto e visto gli elevati costi connessi alla notifica tramite raccomandata, la comunicazione del provvedimento di cancellazione, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, viene effettuata, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, tramite pubblicazione nell'Albo camerale e sul sito della Camera di commercio. Al riguardo si fa presente che l'art. 32 della legge 69/2009 stabilisce, a far data dal 01.10.2010, che la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate. In ottemperanza a tale disposizione, l'Albo e il sito sono consultabili on line accedendo all'apposita sezione.

Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

L'iscrizione nel registro delle imprese della determinazione di cancellazione e la conseguente cancellazione della società avviene decorso il citato termine di 15 giorni dalla notificazione in assenza di opposizioni.

Allo stesso modo si procede per l'iscrizione delle decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 c.c. e delle sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 c.c.

L'ufficio provvederà a dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione all'INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ed se dovuta all'Albo Imprese Artigiane.

Sanzioni

L'ufficio provvederà ad applicare le sanzioni per omessa denuncia secondo le ordinarie regole.

SOCIETA' DI PERSONE (art. 3)

La fattispecie in questione costituisce una specifica applicazione dell'istituto di cui all'art. 2190 c.c. (iscrizione d'ufficio) ed ha come presupposto l'accertamento di una delle cause indicate nel medesimo articolo 3 del dpr 247/04.

Tali cause (che determinano la cancellazione della società) non trovano corrispondenza nella cause di scioglimento previste dall'art. 2272 del codice civile. Quest'ultime costituiscono peraltro condizione indispensabile affinché si instauri lo stato di scioglimento e la conseguente cancellazione della società.

Si fa presente inoltre che la procedura in questione non può essere utilizzata per la cancellazione della società a seguito di scioglimento volontario. In tali casi la manifestazione di volontà dei soci di sciogliere la società dovrà rivestire le forme consuete.

Condizione peraltro indispensabile per avviare il procedimento in oggetto è che la segnalazione non provenga dalla parte destinataria del provvedimento finale. In quest'ultimo caso infatti l'ufficio R.I. procede su istanza di parte.

Requisiti per procedere:

- **Irreperibilità presso la sede**

Accertamento: verifica da parte degli uffici comunali (es. sopralluogo dei vigili)

Non si tratta di una ipotesi di scioglimento prevista dal codice civile, ma può essere ricondotta all'ipotesi di impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Condizione indispensabile per procedere alla cancellazione d'ufficio è che non sussistano unità locali ove sia possibile reperire la società.

L'ufficio non procede se riesce a rintracciare gli amministratori/soci. In questi casi la procedura si interrompe. L'irreperibilità della società è stata intesa non solo con riferimento alla sede della società ma anche con riferimento ai soci (in quanto "impresa in forma collettiva").

Per questa fattispecie è opportuno integrare gli accertamenti anche con la verifica presso altri enti.

- **Mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi**

Accertamento: come rilevato per le imprese individuali anche per le società di persone sarà necessario verificare che negli ultimi tre anni la società:

1. non abbia versato il diritto annuale
2. non abbia presentato di istanze di iscrizione/deposito al registro delle imprese/rea
3. abbia chiuso la partita iva indicando quale data di cessazione quella di tre anni prima (rimane il codice fiscale) o non abbia presentato la denuncia dei redditi relativa all'impresa

Non si tratta di una ipotesi di scioglimento prevista dal codice civile, ma può essere ricondotta all'ipotesi di impossibilità di conseguire l'oggetto sociale

Vi è peraltro da rilevare che se dall'istruttoria dell'ufficio emerge unicamente che la società ha cessato l'attività, ma continua ad esistere, il procedimento di cancellazione si interrompe e l'ufficio provvede unicamente a cessare l'attività (quale dato rea) mantenendo l'iscrizione della società nel registro imprese.

- **Mancanza del codice fiscale**

Accertamento: verifica tramite le banca dati dell'amministrazione finanziaria

Non si tratta di una ipotesi di scioglimento prevista dal codice civile, ma può essere ricondotta all'ipotesi di impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

La chiusura della partita iva non comporta necessariamente la cancellazione del codice fiscale.

L'ufficio in questa fattispecie procede anche all'accertamento di altri elementi a supporto della protratta inattività della società.

- **Mancata ricostituzione della pluralità dei soci**

Accertamento: verifica dell'indicazione in visura della qualifica di unico socio anche tramite annotazione del recesso/morte dell'altro socio

Come sopra precisato condizione indispensabile per procedere alla cancellazione d'ufficio è che la segnalazione non provenga dalla parte "destinataria" del provvedimento finale.

Qualora l'istanza provenga dal socio superstite il procedimento è considerato su istanza di parte e quindi non si attiva la procedura di cui al dpr 247/04.

- **Decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita**

Accertamento: verifica della scadenza del termine di durata e inesistenza di atti/fatti con i quali si è prorogato il termine.

Se si tratta di fattispecie segnalata dai soci, si provvederà su istanza di parte.

Il problema si pone nell'accertare la proroga tacita (art. 2273 c.c.). l'ufficio in questo caso procede anche all'accertamento di altri elementi a supporto della protratta inattività della società.

Procedimento

Tre momenti di pubblicità:

- lettera = amministratori**
- affissione = amministratori e terzi**
- annotazione = terzi al fine di conoscere le imprese soggette al procedimento**

Accertamenti

Contemporaneamente all'avvio del procedimento l'ufficio procede all'accertamento delle circostanze che hanno determinato l'avvio del procedimento. L'accertamento di tali circostanze sarà effettuato tramite l'utilizzo di diverse modalità quali:

1. accertamento Diritto Annuo (per verificare il mancato pagamento);
2. accertamento Agenzia delle Entrate (per verificare la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed eventuale chiusura della partita iva);
3. accertamento dell'assenza di variazione della visura camerale (per verificare la mancanza di atti di gestione);
4. verifica presso l'Ufficio del territorio circa l'inesistenza di diritti reali su beni immobili, analogicamente a quanto previsto per la cancellazione di società di capitale ai sensi dell'art. 40 co.1 d.l. 76/2020
5. eventuale accertamento INPS (per verificare il mancato pagamento dei contributi);
6. eventuale accertamento INAIL (per verificare il mancato pagamento dei contributi)

Comunicazione all'interessato

Le comunicazioni vanno effettuate **con lettera raccomandata con avviso di ricevimento** e devono essere inviate agli amministratori della società presso:

- indirizzo della sede risultante dai dati del registro imprese
- residenza anagrafica (utilizzata in senso atecnico in quanto l'art. 2295 c.c. fa riferimento al domicilio) risultante dai dati del registro imprese.

Nel caso in cui l'impresa sia in possesso di pec la comunicazione alla sede va inviata all'indirizzo pec

Nonostante la normativa preveda la trasmissione dell'avvio del procedimento all'indirizzo di residenza degli amministratori risultante dal registro delle imprese, si ritiene opportuno trasmettere la comunicazione all'indirizzo della residenza risultante dall'anagrafe comunale. Inoltre si ritiene opportuno, nel caso in cui tutte le comunicazioni non vadano a buon fine, inviare la comunicazione presso la residenza anagrafica dei soci.

La lettera inviata a ciascuno degli amministratori deve contenere le seguenti informazioni:

1. comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione (indicando il fatto da cui è scaturito l'avvio del procedimento, le modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto e le circostanze accertate);
2. richiesta agli amministratori di provvedere alla comunicazione dell'avvenuto scioglimento ovvero all'esibizione della prova della permanenza dell'attività sociale;
3. comunicazione degli effetti del mancato riscontro.

Annotazione avvio del procedimento

Anche in questo caso, successivamente all'invio della comunicazione agli interessati, è necessario annotare l'avvio del procedimento nel registro delle imprese mediante l'inserimento nel campo dell'attività esercitata (sotto la descrizione dell'attività) della seguente dicitura: "Avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2 lettera... DPR 247/2004."

A questo scopo è necessario aprire un protocollo d'ufficio.

Ove sia accertata la presenza di beni è necessario sospendere il procedimento e rimettere gli atti Presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore. In questo caso, l'avvenuta trasmissione degli atti va annotata nel Registro delle imprese con protocollo d'ufficio.

Affissione

Dell'avvio del procedimento va data notizia tramite affissione all'albo camerale.

Tale comunicazione si ritiene possa consistere in una dichiarazione del Conservatore o del responsabile del procedimento contenente:

1. avvio del procedimento (indicando anche gli estremi dell'impresa interessata)
2. la circostanza che ha determinato l'avvio della procedura (precisando unicamente la lettera e l'articolo di riferimento). La giustificazione di questa indicazione deriva dalla finalità della pubblicità attuata attraverso l'affissione (funzione suppletiva)
3. conseguenze del mancato riscontro.

Decorso del termine per osservazioni

E' necessario attendere trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate a tutti gli indirizzi di cui sopra. In caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui sopra è necessario attendere il perfezionamento (totale 45 giorni) dell'affissione all'albo camerale.

Qualora gli amministratori diano riscontro si instaura un dialogo che può determinare l'archiviazione del procedimento (da annotare nella pratica d'ufficio).

Provvedimento finale

Conclusa la fase istruttoria se l'impresa non risulta più esistente l'ufficio provvede alla cancellazione (non va indicata alcuna data di cessazione attività) tramite provvedimento del conservatore ai sensi dell'art. 40 co.1 del . 40 co.1 d.l. 76/2020.

La determinazione di cancellazione del Conservatore va protocollata in Gedoc e va comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione. Considerato che l'obiettivo di

far conoscere l'avvio del procedimento è già stato precedentemente assolto e visto gli elevati costi connessi alla notifica tramite raccomandata, la comunicazione del provvedimento di cancellazione, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, viene effettuata, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, tramite pubblicazione nell'Albo camerale e sul sito della Camera di commercio. Al riguardo si fa presente che l'art. 32 della legge 69/2009 stabilisce, a far data dal 01.10.2010, che la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate. In ottemperanza a tale disposizione, l'Albo e il sito sono consultabili on line accedendo all'apposita sezione.

Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

L'iscrizione nel registro delle imprese della determinazione di cancellazione e la conseguente cancellazione della società avviene decorso il citato termine di 15 giorni dalla notificazione in assenza di opposizioni.

L'ufficio provvederà a dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione all'INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate.

IMPRESE ARTIGIANE (ART. 4)

Segnalazione all'Albo delle Imprese Artigiane

Dopo aver provveduto alla cancellazione, l'ufficio trasmette all'Albo Imprese Artigiane provvedimento del Conservatore.

La presente direttiva sostituisce la direttiva n. 25/08

IL CONSERVATORE

(Dott. Pietro Scola)

